

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRETTI ROBERTO

Seduta del 09/07/2020

### FATTO

Con ricorso presentato in data 17/04/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni finanziarie, delle spese di istruttoria e degli oneri assicurativi dalla medesima pagate anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, quota non goduta in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso e quantificata in complessivi € 737,00, oltre spese per l'assistenza tecnica.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che:

- il contratto di finanziamento di cui al ricorso conteneva una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring* e la quota non maturata di questi ultimi era stata rimborsata in sede di estinzione;
- in particolare, la quota non maturata delle commissioni di gestione era stata rimborsata applicando il criterio del costo ammortizzato in conformità con quanto previsto dai principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- le commissioni di attivazione e di intermediazione e le spese di istruttoria avevano invece natura di oneri *upfront* e, come tali, non erano suscettibili di rimborso in caso di estinzione anticipata;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ciò nondimeno, esso intermediario aveva offerto alla parte ricorrente in sede di riscontro al reclamo l'ulteriore rimborso di € 48,92;
- le spese legali non potevano essere rimborsate, non essendo l'assistenza tecnica necessaria nel procedimento ABF.

L'intermediario ha quindi chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso o, in subordine, di limitare gli effetti dell'accoglimento della domanda a quanto già offerto alla parte ricorrente prima della presentazione del ricorso.

## DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche nei rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/19, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up-front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *“che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

- le “spese di istruttoria” e le “commissioni di intermediazione” devono qualificarsi come oneri *upfront*, in quanto volte a remunerare attività che si sono esaurite nella fase di concessione del prestito;
- tali commissioni devono essere pertanto rimborsate applicando il criterio relativamente proporzionale della curva degli interessi che si è sopra richiamato;
- devono invece essere qualificate come oneri *recurring* ed essere rimborsate in misura da quantificarsi sulla base del criterio *pro rata temporis* le “commissioni di gestione pratica”, dovute per l'attività di gestione della fase di rimborso del finanziamento, e quelle “di attivazione”, che remunerano, tra le altre attività, il *“passaggio ad altra amministrazione”*.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 30.124,90	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	305,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	8,33%
Data di inizio del prestito	01/08/2010	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	0,85%

rate pagate	110	rate residue	10	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di Istruttoria (A)				300,00	Upfront	0,85%	2,56	0,00	2,56
Commissioni di attivazione (B)				1.281,00	Recurring	8,33%	106,75	201,62	-94,87
Commissioni di gestione (C)				4.336,97	Recurring	8,33%	361,41	224,85	136,56
Commissioni di intermediazione (D)				5.490,00	Upfront	0,85%	46,78	0,00	46,78
<b>Totale</b>				<b>11.407,97</b>					<b>91,04</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Tutto ciò premesso e considerato che non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali dato il carattere seriale del ricorso che non richiede una complessa attività di difesa (cfr. la decisione del Collegio di coordinamento n. 3498/12),

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 91,04.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA